

COMUNE DI PRALORMO

STATUTO

Delibera n. 24 del 27/10/2005.

Art. 1

Principi fondamentali

1. La Comunità di Pralormo è Ente autonomo locale **che ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto dei principi fissati dalle leggi statali o regionali secondo il principio della sussidiarietà.**
2. L'autogoverno della Comunità si realizza **attraverso l'autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché l'autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio Statuto e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.**

Art. 2

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria Comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.
3. **Abrogato**
4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a) **superamento degli squilibri economici sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito;**
 - b) promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione, **con particolare attenzione al problema dello sviluppo territoriale;**
 - c) sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con la attività delle organizzazioni di volontariato;
 - d) **razionale utilizzazione del territorio per ottenere il massimo sviluppo economico finalizzato all'incremento delle opportunità e degli sbocchi professionali soprattutto dei giovani, anche promuovendo strutture scolastiche di ricerca nonché sistemi di servizi alle iniziative economiche, il tutto comunque per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;**
 - e) **promuove azioni positive per garantire pari opportunità tra uomini e donne;**
 - f) **favorire l'inserimento nella società dei portatori di handicap.**

Art. 3

Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della

- programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Piemonte, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
 3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
 4. **Il Comune impronta la propria attività collaborando con gli altri Comuni per l'espletamento dei servizi in forma associata al fine di crearne di nuovi od ottimizzare quelli esistenti.**

Art. 4 **Territorio e sede comunale**

1. La circoscrizione del Comune è costituita **dal concentrico** oltre alcuni agglomerati e case sparse su tutto il territorio.
2. Il territorio del Comune si estende per Km² 29,80 confinante con i Comuni di: Poirino, Cellarengo, Montà, S. Stefano Roero, Monteu Roero, Ceresole.
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel concentrico che è il capoluogo.
4. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
5. Le modificazioni delle circoscrizione territoriali sono apportate con legge regionale come riconosciuto dall'art. 117 della Costituzione.

Art. 5 **Albo pretorio**

1. Il Comune ha nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 6 **Stemma e gonfalone**

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Comune di Pralormo **e con lo stemma concesso con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 marzo 1997.**
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si **può esibire il gonfalone** comunale **nella foggia autorizzata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 marzo 1997.**
3. **L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, devono essere preventivamente autorizzati dalla Giunta Comunale.**
4. **Il giorno 7 agosto Festa del Santo Patrono si riconosce come festività e solennità civile.**

Titolo I ORGANI DEL COMUNE

Art. 7 Organi

1. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

Art. 8 Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale **quale organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo, esercita le competenze, attribuite allo stesso in via esclusiva, nel rispetto della legge e del presente Statuto.**
2. **Delibera, altresì sull'indizione dei Referendum, la costituzione delle Commissioni permanenti o speciali.**
3. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
4. La sua durata è stabilita dalla legge **come pure il suo scioglimento e le dimissioni dalla carica di consigliere. Le dimissioni rese con atti separati dai Consiglieri si intendono contemporaneamente presentate quando risultino protocollate lo stesso giorno.**

Art. 9 Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.
6. Formula gli indirizzi di carattere generale idonei a consentire l'efficace svolgimento dei servizi in relazione alle esigenze generali degli utenti.
7. Il Consiglio Comunale **adotta a maggioranza assoluta il regolamento disciplinante il suo funzionamento e quello delle Commissioni consiliari eventualmente previste, in conformità ai seguenti principi:**
 - a) **notificazione dell'avviso di convocazione della seduta da effettuarsi:**
 - **cinque giorni prima per l'approvazione del bilancio di previsione, relativa relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale, conto consuntivo, piani regolatori relative varianti.**
 - **tre giorni per altre sedute.**
 - **in caso di urgenza la notifica dell'avviso di convocazione può essere effettuata**

24 ore prima della riunione.

- b) **validità della seduta di prima convocazione con la presenza della metà dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco, e di seconda convocazione con la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati;**
 - c) **informazione adeguata ai consiglieri delle proposte iscritte all'ordine del giorno;**
 - d) **determinazione delle modalità di presentazione ed espletamento di interrogazioni, interpellanze e mozioni su materie di competenza del Consiglio;**
 - e) **determinazione del periodo di tempo da dedicare alle interrogazioni, agli interventi, repliche e dichiarazioni di voto.**
8. **Le sedute sono pubbliche salvo che a giudizio del Sindaco si tratti di argomenti che possano ledere la privacy di una persona.**
9. **Il Sindaco su proposta scritta e motivata di almeno un quinto dei consiglieri può convocare un Consiglio Comunale aperto qualora sia richiesto da ragioni di interesse generale. Anche in questo caso la votazione però è riservata esclusivamente ai Consiglieri.**
10. **Il regolamento fissa le modalità di decadenza dei Consiglieri qualora non abbiano partecipato a tre sedute consiliari consecutive senza giustificati motivi.**
11. **La mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, che deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione, votata per appello nominale ed approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comporta lo scioglimento del Consiglio.**

La mozione non può essere presentata durante la seduta del Consiglio Comunale ma va presentata al Segretario affinché ne disponga l'immediata acquisizione al protocollo oltre alla formale e contestuale comunicazione al Sindaco ed agli Assessori da cui decorre il termine indicato al comma precedente.

La seduta in questo caso è presieduta dal Consigliere anziano.

Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non si configura come mozione e non comporta le dimissioni degli stessi.

Art. 10

Sessioni e convocazione

1. **L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.**
2. **Sono sessioni ordinarie quelle nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione **riguardanti i bilanci preventivi o consuntivi.****
3. **Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.**
4. **Gli adempimenti in caso di dimissioni, decadenza, rimozione e decesso del Sindaco, sono assolti da chi lo sostituisce ai sensi di legge.**
5. **La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.**

Art. 11

Commissioni

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.
3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogniqualvolta questi lo richiedano.
5. **I verbali delle commissioni sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.**

Art. 12

Attribuzioni delle commissioni

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.
3. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
 - la nomina del Presidente della commissione;
 - le procedure, le forme, i metodi ed i termini per l'esame e l'approfondimento delle proposte, studi, ricerche ed incarichi loro assegnati dagli organi ovvero da norme regolamentari.

Art. 13

Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate da colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati **eletti** consiglieri, esso presiede le adunanze del Consiglio in caso di assenza del Sindaco e del Vicesindaco.

Art. 14

Diritti e doveri dei Consiglieri (ABROGATO)

Art. 15

(Gruppi consiliari)

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Sindaco ed al Segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato maggior numero di voti per ogni lista.

2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.
3. **Durante il mandato possono essere costituiti nuovi gruppi consiliari purché questi siano composti dal almeno tre consiglieri.**

Art. 16 **Giunta comunale**

1. La Giunta, **organo di amministrazione, è composta dal Sindaco che la presiede e dagli Assessori, individuando fra questi il Vicesindaco.**
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
3. **Abrogato**
4. **Abrogato**

Art. 17 **Elezione**

1. La Giunta è nominata dal Sindaco che nomina altresì il vice-sindaco dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
2. Gli assessori, escluso i casi di dimissioni o di revoca, restano in carica fino all'insediamento dei successori.
3. **Le dimissioni dalla carica di assessore sono presentate al Sindaco il quale può altresì revocare la nomina ad assessore.**
4. **Il Sindaco è obbligato a procedere alla sostituzione dell'Assessore dimissionario soltanto se il numero dei componenti la Giunta sia inferiore al minimo fissato per il suo funzionamento.**

Art. 18 **Composizione**

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da n. 4 Assessori. Di essi due possono essere nominati al di fuori dell'Assemblea Consiliare, **possono essere cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali di uno dei Comuni della Repubblica Italiana o cittadino di uno dei Paesi della Unione Europea iscritti nelle liste elettorali del Comune.**
2. **L'assessore non consigliere deve possedere particolare competenza ed esperienza che ne giustificano la scelta.**
3. **L'assessore non consigliere esercita le funzioni relative alla carica con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità connessi alla stessa. Partecipa alle adunanze della Giunta con ogni diritto, compreso quello di voto, spettante a tutti gli assessori. Può essere destinatario di delega conferita dal Sindaco. Partecipa all'adunanze del Consiglio con diritto di intervento ma senza diritto di voto. La sua partecipazione non è computata ai fini del quorum necessario per la validità della seduta consiliare.**

Art. 19 **Funzionamento della Giunta**

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa, mediante regolamento interno.

Art. 20 Attribuzione

1. La giunta collabora con il sindaco ed opera attraverso deliberazioni **sulle materie alla stessa attribuite in via esclusiva.**
2. La giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, del segretario o dei funzionari dirigenti, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 21 Deliberazioni degli organi collegiali

1. Il Consiglio comunale delibera validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.
1 bis. La Giunta delibera validamente con la presenza di n. 3 dei suoi membri.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su "persone", il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta privata".
4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curati dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.
5. I verbali delle sedute consiliari sono firmati dal Sindaco, dal segretario e dal consigliere anziano, quelli della Giunta dal Sindaco, dal Segretario e dal Vice-Sindaco.

Art. 22 Sindaco

1. Il Sindaco, **eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, è l'organo responsabile della Amministrazione del Comune. Rappresenta l'ente, nomina e revoca gli assessori compreso il Vicesindaco, convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti. Pertanto la titolarità delle funzioni di governo dell'Amministrazione e di Ufficiale di Governo gli sono attribuite al momento della proclamazione dei risultati elettorali da parte del Presidente dell'Assemblea dei Presidenti delle sezioni elettorali.**

2. **Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza ed il decesso del Sindaco determinano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.**
3. **Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti previsti nel precedente comma, trascorsi venti giorni dalla loro presentazione.**

Art. 23

Attribuzioni di amministrazione

1. **Il Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale nomina, designa e revoca i rappresentanti dell'Amministrazione presso Enti, Aziende ed Istituzioni.**

Nomina il Segretario comunale scegliendo nell'apposito albo.

Coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche.

Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, affida incarichi fiduciari, sentita la Giunta comunale, per consulenze esterne ivi compresi quelli per assistenza legale, salvo che l'individuazione non sia il risultato di una procedura selettiva.

Art. 24

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:
 - a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
 - b) promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
 - c) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
 - d) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 25

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:
 - a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione, in un termine non superiore a venti giorni, del Consiglio Comunale e lo presiede ai sensi del regolamento;
 - b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliare, secondo la disciplina regolamentare;
 - c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalla legge;
 - d) propone argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta e la presiede;
 - e) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori (o a Consiglieri comunali);

- f) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate ad Assessori, al segretario comunale o ai responsabili di settore;

Art. 26 Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è l'Assessore che a tale funzione viene designato dal Sindaco, contestualmente alla nomina della Giunta. Egli esercita le funzioni nei casi di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni del Sindaco. In caso di assenza o di impedimento del Vice-Sindaco le funzioni vicarie **sono esercitate dagli assessori secondo l'ordine di anzianità dato dall'età. L'assessore cittadino di altro Paese dell'Unione Europea iscritto nelle liste elettorali del Comune non può svolgere le funzioni di Vicesindaco come pure gli Assessori non consiglieri.**

Titolo II ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo I LA GESTIONE DEL COMUNE

Art. 27 Principi e criteri fondamentali di gestione

1. Sono organi di gestione dell'Ente il Segretario Comunale ed i Responsabili di Settore.
2. Le funzioni di gestione di amministrazione nonché la organizzazione degli uffici e dei servizi sono disciplinate dal Regolamento di organizzazione.

Art. 28 Il Segretario comunale

1. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Sovrintende all'attività dei Responsabili di settore e ne coordina l'attività.
- Inoltre:**
- a) **partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta;**
 - b) **svolge le funzioni di cui alla lettera precedente anche a favore dei Consiglieri;**
 - c) **partecipa, su indicazione del Sindaco, alle sedute delle Commissioni Comunali con funzioni consultive;**
 - d) **presiede tutte le commissioni di gara e di concorso con l'osservanza dei criteri e dei principi procedurali in materia, non spettanti ai**

- responsabili di settore;**
 - e) **è responsabile della gestione del personale;**
 - f) **può essere designato responsabile di un settore o di un servizio secondo le modalità indicate nel regolamento di organizzazione degli uffici, ovvero Direttore Generale dell'Ente.**
2. **Il Segretario Comunale è autorizzato dal Sindaco a svolgere la propria attività al di fuori del Comune purché non vengano lesi gli interessi dell'Ente.**

**Art. 29
Abrogato**

**Art. 30
Abrogato**

**Art. 31
Abrogato**

**Capo II
UFFICI**

**Art. 32
Principi strutturali ed organizzativi**

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
 - a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
 - b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

**Art. 33
Struttura**

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 34 **Ordinamento degli uffici**

1. Il Comune promuove e **tende ad ottimizzare** le prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione **del personale**.
2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.
3. **I responsabili di settore assicurano l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione, promuovono la semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità.**
4. **La responsabilità del personale viene stabilita nell'ambito della autonomia decisionale ed all'interno delle funzioni allo stesso attribuite, si estende ad ogni atto o fatto compiuto in relazione alle funzioni assegnate. L'ente può stipulare polizze assicurative per i rischi connessi all'esercizio delle funzioni professionali del personale ivi compreso il Segretario.**
5. **L'iscrizione ai collegi ed agli organi professionali è compatibile con la condizione di dipendenti del Comune. Essi, se preventivamente autorizzati dal responsabile del personale, possono altresì svolgere attività presso altri Enti purché non vengano lesi gli interessi del Comune.**

Art. 34 bis **Atti monocratici di gestione**

1. **L'attività degli organi monocratici di gestione si manifesta con atti o provvedimenti nel rispetto delle leggi, dello statuto e dei regolamenti.**
2. **Tali atti o provvedimenti, che assumono il nome di "determinazione", sono pubblicati all'albo pretorio dell'Ente per quindici giorni e comunicati ai capigruppo con cadenza mensile.**

Titolo III **SERVIZI**

Art. 35 **Forme di gestione**

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse pubblico, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio e di società a prevalente capitale locale pubblico.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o

quella associata mediante convenzione, unione di Comuni, ovvero consorzio.

5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
6. Quando il servizio può essere convenientemente effettuato da cooperative, associazioni di volontariato, imprese senza fini di speculazione privata, particolare attenzione deve essere prestata alla possibilità di far svolgere il servizio dalle medesime mediante concessione o appalto. Nell'ambito delle gestioni in economia o tramite istituzione, deve essere valorizzato, quando possibile, l'utilizzo degli obiettori di coscienza che prestano servizio sostitutivo civile.

Art. 36

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 37

Azienda speciale

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di amministrazione delle aziende.
3. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.

Art. 38

Istituzione

1. Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il regolamento di cui al precedente 1° comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame di bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
5. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il direttore.

Art. 39
Il Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale **tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere e comprovata esperienza amministrativa.**
2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 40
Il Presidente

Il presidente rappresenta e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di amministrazione.**Art. 41**

Il direttore

1. Il direttore dell'istituzione è nominato dal **Sindaco tra coloro che abbiano specifica preparazione professionale.**
2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art. 42
Nomina e revoca

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati e revocati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.

Art. 43
Società a prevalente capitale locale pubblico

1. Negli Statuti delle società a prevalente capitale locale pubblico devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

Art. 44
Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

Titolo IV CONTROLLO INTERNO

Art. 45 Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.
4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

Art. 46 Revisore del conto

1. Il revisore del conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.
3. **Potranno essere previste, per regolamento, ulteriori cause di incompatibilità al fine di garantire la posizione di imparzialità e di indipendenza del revisore stesso.**

Art. 47 Controllo di gestione

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'Ente, il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:
 - a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
 - b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;

- c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
- d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

Capo I FORME COLLABORATIVE

Art. 48 Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con gli Enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 49 Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 50 Consorzi

1. **Per la gestione associata di uno o più servizi può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, se interessata, con la partecipazione della Provincia ed altri Enti pubblici, approvando a maggioranza assoluta dei componenti.**
 - a) **La convenzione che stabilisce i fini, la durata del Consorzio, la trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;**
 - b) **Lo Statuto ed il Consorzio**
2. **Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale;**
3. **Sono organi del Consorzio:**
 - a) **L'Assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati, nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto. L'Assemblea elegge nel suo seno il Presidente.**
 - b) **Il Consiglio di Amministrazione ed il suo Presidente. Essi sono eletti dall'Assemblea. La composizione del Consiglio di Amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo Statuto.**
4. **I membri dell'Assemblea cessano dall'incarico con la cessazione dalla carica di Sindaco o di Presidente della Provincia e agli stessi subentrano i nuovi titolari eletti a tale carica.**

5. Il Consiglio di Amministrazione ed il suo Presidente durano in carica per cinque anni dalla nomina.
6. L'Assemblea approva gli atti fondamentali del Consorzio previsti dallo Statuto.
7. Quando la particolare rilevanza organizzativa ed economica dei servizi gestiti lo renda necessario, il Consorzio nomina il Direttore al quale compete la responsabilità gestionale del Consorzio.
8. Il Consorzio è soggetto alle norme relative al controllo degli atti stabilite dalla legge per i Comuni, considerando gli atti dell'Assemblea equiparati a quelli del Consiglio Comunale e quelli del Consiglio di Amministrazione a quelli della Giunta Comunale.
9. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 50 bis

1. In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, le unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 51

Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti pubblici interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:
 - a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli Enti coinvolti;
 - c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto; **l'accordo è preceduto da deliberazione d'intenti assunta dal Consiglio o dalla Giunta a seconda delle rispettive competenze, in relazione al contenuto dell'accordo stesso.**

Titolo V

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 52

Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi

che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. **L'amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti interessati su specifici problemi. Tale consultazione può avvenire con la convocazione di riunioni pubbliche fra i cittadini coinvolti e rappresentanti dell'amministrazione.**

Capo I

INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

Art. 53

Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi che incidano su situazioni giuridiche soggettive o portatori di interessi diffusi, coinvolti in un procedimento amministrativo, per diretta richiesta o quali destinatari finali dello stesso, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge o tassativamente elencati dall'apposito regolamento.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire sia ad opera di soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi **pubblici**.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste dalla legge.
4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie degli atti debbano essere inviati nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'Albo pretorio o altri mezzi che garantiscano idonea pubblicizzazione ed informazione.
6. Gli aventi diritto, entro i termini stabiliti dal regolamento per la comunicazione personale o per la pubblicazione dell'avvio del procedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
7. Il responsabile dell'istruttoria entro i termini stabiliti dal regolamento deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno delle richieste di cui al precedente comma e rimette le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto.
9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto le proprie valutazioni sull'istanza, petizione o proposta.
10. I soggetti di cui al comma 1° hanno diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

Art. 54

Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere, possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
2. Il "Regolamento sulla partecipazione" disciplinerà modalità, tempi e forme di pubblicità

sia per l'istanza che per la risposta. A garanzia del tempestivo esame la pratica deve essere istruita e tradursi in atto nel termine di 30 giorni.

Art. 55 **Petizioni**

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il regolamento di cui all'art. 54 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità, l'assegnazione all'organo competente che procede al suo esame e predisporre le modalità di intervento del Comune ovvero l'archiviazione qualora non si ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso il provvedimento conclusivo da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.
4. A garanzia del tempestivo esame la pratica deve essere istruita e tradursi in atto nel termine di 30 giorni.

Art. 56 **Proposte**

1. Su richiesta di almeno il 10% dei cittadini aventi diritto al voto possono essere avanzate proposte per la adozione di atti amministrativi riguardanti l'intera Comunità che il sindaco trasmette entro i **trenta** giorni successivi all'organo competente corredate dai pareri dei responsabili dei servizi interessati e del segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'organo competente **può** sentire i proponenti la proposta.
3. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa.
4. La stessa proposta quando riguardi interessi di carattere locale ossia di borgata, rione o di un determinato settore di attività, potrà essere presa in considerazione se avanzata da almeno il 10% degli interessati.

Capo II **ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE E REFERENDUM**

Art. 57 **Principi generali**

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste **nei** successivi articoli, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio comunale.

Art. 58 **Associazioni**

1. La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.
2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

Art. 59 **Organismi di partecipazione**

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
2. **L'Amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.**
3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 60 **Incentivazione**

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti di natura finanziaria-patrimoniale **e o tecnico-professionale e organizzativa.**

2. Art. 61 **Partecipazione alle commissioni**

1. Le commissioni consiliari su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

Art. 62 **Diritti di accesso**

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite nel regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoporsi a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 63 **Diritto di informazione**

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici,

con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 63 bis **Referendum e suoi effetti**

1. **Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.**
2. **Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:**
 - a) **bilanci, tributi, espropriazioni ed appalti;**
 - b) **provvedimento inerente lo stato giuridico ed economico del personale;**
 - c) **regolamenti interni;**
 - d) **elezioni, nomine, designazione, revoche e decadenza;**
 - e) **atti dovuti per forza di legge.**
3. **Soggetti promotori del referendum possono essere:**
 - a) **il 15 per cento del corpo elettorale le cui sottoscrizioni sono da raccogliere in 45 giorni dalla data di approvazione del quesito;**
 - c) **il Consiglio Comunale, a maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti.**
4. **Il Consiglio Comunale nel regolamento stabilisce le procedure da osservare per l'indizione e svolgimento dei referendum. In particolare il regolamento stabilisce:**
 - a) **modalità, termini e limiti entro i quali i promotori debbono raccogliere le firme su quesiti chiari ed univoci, limiti numerici e temporali dei referendum ammissibili;**
 - b) **le modalità attraverso le quali il Consiglio Comunale valuta i presupposti di ammissibilità;**
 - c) **i termini entro i quali il Sindaco indice il referendum, le modalità di pubblicazione e di svolgimento delle operazioni.**
5. **La consultazione si ritiene valida se avrà partecipato alla medesima il 50 per cento della popolazione residente, ivi compresi i cittadini comunitari ed extra-comunitari, esenti da cause ostative e residenti nel Comune da almeno un anno.**

Titolo VI **FUNZIONE NORMATIVA**

Art. 64 Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno il 50% dei cittadini elettori per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli.
3. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio comunale con le modalità **previste dalla legge**.
4. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
5. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dall'approvazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente e diviene operante dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo.
6. Lo Statuto e le sue modifiche, entro i 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 65 Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:
 - a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 56 del presente Statuto.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
7. Le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti, fatta salva l'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale, sono punite con le sanzioni amministrative di cui all'art. 10 della Legge n. 689/1981 nei limiti e con le procedure da esse previste.
8. L'entità delle sanzioni di norma è stabilita nei regolamenti, ovvero si applica nei limiti di legge.

Art. 66 Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella costituzione, ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in

vigore delle nuove disposizioni.

Art. 67 Ordinanze

- 1. Le ordinanze sono emanate dagli organi comunali preposti dalla legge e nello spirito dei regolamenti comunali.**
- 2. Le ordinanze devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e consultabili da parte di chiunque in ogni tempo.**
- 3. Il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale adotta ordinanze con tingibili ed urgenti in caso di emergenza sanitaria e di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale. Nel caso l'emergenza investa il territorio di più Comuni il Sindaco, per il proprio territorio, adotta le misure necessarie nelle more che intervengano, Provincia, Regione o Stato secondo le rispettive competenze.**
4. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
5. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma secondo.

Art. 68 Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
2. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'entrata in vigore dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.